



COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D. LGS. 50/2016

Approvato con atto G. C. n. 242 del 07.06.2023

Modificato con atto G.C. n. 65 del 19.02.2025

Articolo 1

Oggetto del regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, disciplina i criteri e le modalità di costituzione del fondo delle risorse finanziarie degli incentivi per le funzioni tecniche e la conseguente ripartizione tra il personale incaricato a svolgere le attività di: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità, responsabile unico del procedimento e relativi collaboratori nonché i soggetti che collaborano con i responsabili della programmazione della spesa per investimenti. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale, ad eccezione delle attività connesse ai progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per le quali, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 comma 5 del D.L. n. 13/2023 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41, è possibile erogare gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli anni dal 2023 al 2026 anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

2. Gli incentivi possono essere riconosciuti solo per le attività connesse a contratti affidati previo espletamento di procedure di gara e si calcola sull'importo posto a base di gara;~~sono~~ escluse dall'incentivo di cui al presente regolamento, le seguenti procedure:

- le procedure di affidamento per somma urgenza;
- le procedure di affidamento diretto (anche se precedute da richieste di preventivi);
- le acquisizioni dirette sul MEPA;
- le procedure afferenti alle concessioni di servizi e lavori;
- il partenariato pubblico-privato.

3. In caso di affidamenti effettuati tramite Consip o altra centrale di committenza, ferme restando le preventive procedure comparative, sono incentivabili solo le attività del responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione

dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

4. Per le procedure di rinnovo o ripetizione e per le proroghe è esclusa ogni forma di incentivazione.

5. Gli incentivi sono riconosciuti anche per le attività connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. Nelle attività manutentive di particolare complessità ricadono gli interventi che necessitano:

- della redazione ed approvazione di un progetto definitivo/esecutivo e l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta;
- della redazione ed approvazione di un progetto definitivo/esecutivo nonché il coinvolgimento di più figure professionali e/o in presenza di particolari rischi di cui all'Allegato XI del D.lgs. 81/08.

6. Nell'ambito degli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

La nomina del direttore dell'esecuzione va motivata in relazione alle fattispecie sopra indicate.

7. Compete al RUP, in fase di redazione e approvazione del progetto di lavori, servizi e forniture e del relativo quadro economico, indicare i presupposti di legge sulla base dei quali è possibile procedere all'accantonamento delle somme. In particolare dovranno essere valutati e motivati i casi di accantonamento per interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria ritenuti di particolare complessità nonché quelli che consentono l'accantonamento per servizi e forniture.

8. Le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento attuativo non si applicano alle procedure di liquidazione dei compensi incentivanti afferenti a procedure e a contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Per tali procedure si applicano le disposizioni che regolano la liquidazione degli incentivi vigenti al momento della pubblicazione dei bandi o avvisi.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. Il presente Regolamento si basa sui seguenti principi:

- a) riconoscimento e valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso basato sull'approfondimento e sull'analisi strategica delle fasi di programmazione e di esecuzione che favorisca e determini una maggiore consapevolezza delle conoscenze da acquisire e dei processi da implementare al fine di stimolare la crescita professionale dei dipendenti ed ottenere un miglioramento sia in termini di rispetto delle previsioni di spesa che di qualità dei lavori e delle opere realizzate;
- b) razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente mediante un preferenziale affidamento degli incarichi di cui al citato Codice a soggetti interni in luogo del più oneroso affidamento a professionisti esterni;
- c) ripartizione degli incentivi sulla base delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della qualità del risultato ottenuto, dell'impegno profuso e della competenza dimostrata;
- d) ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione delle OO.PP, servizi o forniture al fine di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

e) favorire/promuovere la formazione diffusa dei dipendenti in materia di “affidamento lavori, servizi e forniture” indipendentemente dalla struttura di assegnazione, al fine di garantire la rotazione degli incarichi nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 e della normativa in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 3

Composizione del fondo incentivo funzioni tecniche

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (con la sola esclusione dell'IVA) per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. La percentuale effettiva della somma da stanziare è determinata in sede di approvazione del quadro economico secondo le relative aliquote:

OPERE E LAVORI		
Importo a base di gara (in Euro)	Aliquote	
Da 0 a 3.000.000,00	2,00	
Da 3.000.000,01 a 5.000.000,00	1,80	per la parte di importo superiore a 3.000.000,00
Da 5.000.000,01 a 7.000.000,00	1,50	per la parte di importo superiore a 5.000.000,00
Oltre 7.000.000,00	1,00	per la parte di importo superiore a 7.000.000,00

SERVIZI - FORNITURE			
Importo a base di gara (in Euro)		Aliquote	
Da	A		
0,00	1.000.000,00	2,00	
1.000.000,01	2.000.000,00	1,80	per la parte di importo superiore a 1.000.000,00
2.000.000,01	3.000.000,00	1,75	per la parte di importo superiore a 2.000.000,00
3.000.000,01	5.000.000,00	1,30	per la parte di importo superiore a 3.000.000,00
Superiore a	5.000.000,00	0,80	per la parte di importo superiore a 5.000.000,00

2. Il dirigente, in sede di programmazione dell'opera/lavoro e del servizio/fornitura, definisce la percentuale effettiva di finanziamento del fondo sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.

3. Le percentuali sopra indicate sono al lordo del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione dei lavori e delle acquisizioni di servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'ente.

Articolo 4

Destinazione del fondo incentivo funzioni tecniche

1. Le somme, pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 3, sono destinate alla remunerazione, a titolo di incentivo professionale, del personale interno per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario. Le somme anzidette sono ripartite tra il personale coinvolto nelle varie attività, tenendo conto della quota percentuale spettante al personale incaricato come definita all'art. 6.
2. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
 - attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Gli investimenti effettuati con le risorse di cui al precedente punto 2 sono disponibili nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Amministrazione.

3. Le somme costituenti il fondo, calcolate secondo i criteri sopra descritti, si intendono al netto dell'iva ed al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa l'IRAP e la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente.
4. Le somme costituenti il fondo non sono soggette ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il medesimo fondo è incrementato per l'ammontare dell'importo aggiuntivo determinato per effetto della modifica dei contratti verificatisi durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo, calcolate secondo i criteri descritti nei commi 1 e 2, sono previste nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5

Conferimento degli incarichi e soggetti beneficiari

1. Gli incarichi sono conferiti con determina del dirigente competente ovvero, qualora il lavoro, il servizio o la fornitura riguardino l'ambito di più strutture, del dirigente dell'area/struttura organizzativa/unità operativa che ha la competenza prevalente a cui sono assegnati i relativi capitoli di spesa.
2. Con tale atto il dirigente, di concerto con i dirigenti dei servizi che partecipano all'attività (Servizio Finanziario, Contratti, altri servizi tecnici ecc.) previa comunicazione agli stessi dell'importo teorico massimo dell'incentivo spettante ai dipendenti dei rispettivi servizi coinvolti, costituisce, almeno prima dell'avvio delle procedure di selezione del contraente, il gruppo di lavoro indicando tutti i nominativi del personale interno a cui viene affidata una o più attività incentivate e attesta che l'attribuzione degli incarichi rispetta i seguenti criteri:
 - a) idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;

- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.
3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza viene riconosciuta, su richiesta della stessa, la metà della quota di incentivo spettante alla singola attività svolta riportata nelle tabelle di cui all'art. 6. Per il personale interno che coadiuva e integra l'attività è riconosciuta la quota residua dell'incentivo.
4. I soggetti beneficiari dell'incentivo per funzioni tecniche sono:
- PER I LAVORI:**
- a) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;
 - b) incaricati della programmazione della spesa per investimenti (servizio di appartenenza e servizio finanziario);
 - c) incaricati della verifica preventiva dei progetti;
 - d) incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara (servizio di appartenenza e servizio contratti);
 - e) direttore dei lavori e suoi collaboratori, ivi incluso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, altri collaudi e adempimenti funzionali.

PER I SERVIZI E FORNITURE:

- a) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;
- b) incaricati della programmazione della spesa (servizio di appartenenza e servizio finanziario);
- c) incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara (servizio di appartenenza e servizio contratti);
- d) direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori;
- e) incaricati della verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione.

Per collaboratori si intendono i dipendenti formalmente incaricati con l'atto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che partecipano alla ripartizione dell'incentivo nella misura in cui, mediante il loro contributo intellettuale e materiale, svolgono compiti strettamente collegati

alle attività. Relativamente alla gestione di programmi urbani complessi (Piano periferie, Pinqua, Agenda Urbana, ecc.) può essere inserito nel gruppo di lavoro anche il personale di supporto al coordinatore del programma, in qualità di collaboratore del RUP di progetto, in relazione alle specifiche attività svolte.

Per “incaricati della programmazione della spesa per investimenti”, si intende il personale assegnato alle strutture organizzative coinvolte nell’attività di programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, individuati di volta in volta, nella fase di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2, dai dirigenti competenti.

Per “incaricati della verifica” si intende il personale, individuato di volta in volta, nella fase di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2, dai dirigenti competenti, che svolge l’attività di verifica della progettazione, finalizzata alla validazione del RUP. Tra gli incaricati della verifica non è compreso il RUP.

Per “incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara”, si intende il personale assegnato alle strutture organizzative coinvolte nell’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, individuato di volta in volta, nella fase di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2, dai dirigenti competenti.

5. Richiamato il criterio di cui all’art. 2, comma 1 lett. d), qualora all’interno della struttura competente non vi fosse disponibilità di personale, deve essere avviata dal Dirigente competente la procedura di ricognizione interna, rivolta alle altre strutture dell’ente, prevedendo che il dirigente dei servizi interpellati, dopo aver dato diffusione della richiesta tra il personale assegnato mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, interna alla propria Area/S.O./U.O., risponda entro 10 giorni, fatto salvo la possibilità di ridurre il termine in caso di urgenza.
6. Il provvedimento di nomina deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti incaricati.

Articolo 6**Criteri di ripartizione e liquidazione dell'incentivo**

1. La quota di fondo, destinata all'incentivo, viene ripartita per ciascun lavoro, servizio o fornitura con provvedimento del dirigente competente, in accordo con i dirigenti dei servizi coinvolti nelle attività (bilancio, contratti ecc.), tra il personale incaricato secondo la seguente ripartizione definita in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

LAVORI				
FASE	PRESTAZIONE/ATTIVITÀ INCENTIVABILE	ALIQUOTA	RIPARTIZIONE	
PIANIFICATORIA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO dalla pianificazione all'aggiudicazione efficace	12%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	4%	tutto il personale coinvolto	100%
	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	4%	incaricati	100%
	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	10%	tutto il personale coinvolto	100%
ESECUTIVA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO nel corso dell'esecuzione del contratto	10%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	50%	direttore dei lavori	45%
			direttori operativi	15%
			ispettori di cantiere	5%
			coordinatore della sicurezza	30%
			collaboratori amministrativi	5%
	COLLAUDI	10%	collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	50%

			collaudo statico	30%
			assistenza, altre verifiche di conf. o adempimenti funzionali	20%

Nel caso in cui alcune delle figure contemplate nelle varie attività non siano presenti, le relative percentuali di ripartizione si ridistribuiscono equamente tra quelle presenti.

SERVIZI				
FASE	PRESTAZIONE/ATTIVITÀ INCENTIVABILE	ALIQUOTA	RIPARTIZIONE	
PIANIFICATORIA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO dalla pianificazione all'aggiudicazione efficace	15%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	5%	tutto il personale coinvolto	100%
	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	---	incaricati	100%
	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	20%	tutto il personale coinvolto	100%
ESECUTIVA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO nel corso dell'esecuzione del contratto	10%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	40%	direttore dell'esecuzione	60%
			assistenti	25%
			collaboratori amministrativi	15%
	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	10%		

Nel caso in cui alcune delle figure contemplate nelle varie attività non siano presenti, le relative percentuali di ripartizione si ridistribuiscono equamente tra quelle presenti.

FORNITURE				
FASE	PRESTAZIONE/ATTIVITÀ INCENTIVABILE	ALIQUOTA	RIPARTIZIONE	
PIANIFICATORIA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO dalla pianificazione all'aggiudicazione efficace	15%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	5%	tutto il personale coinvolto	100%
	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	---	incaricati	100%
	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	20%	tutto il personale coinvolto	100%
ESECUTIVA	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO nel corso dell'esecuzione del contratto	10%	RUP	70%
			collaboratori	30%
	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	40%	direttore dell'esecuzione	60%
			assistenti	25%
			collaboratori amministrativi	15%
	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	10%		

Nel caso in cui alcune delle figure contemplate nelle varie attività non siano presenti, le relative percentuali di ripartizione si ridistribuiscono equamente tra quelle presenti.

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA
aa. adempimenti ANAC: - richiesta CIG - adempimenti schede SIMOG - verifica requisiti AVCPass
a. richiesta CUP ove necessario b. stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ssmm.ii.

- c. il calcolo degli importi per l'acquisizione della fornitura e servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e delle forniture
- e. redazione capitolato speciale d'appalto
- f. individuazione del documento che definisce i requisiti di accesso alla gara, il criterio di aggiudicazione ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- g. redazione determina a contrarre
- h. redazione bando
- i. redazione disciplinare di gara
- j. redazione lettere di invito
- k. pubblicazione del bando di gara per le procedure aperte o ristrette (GURI-giornali-Mit-albo pretorio)
- l. invio delle lettere di invito per le procedure ristrette e negoziate
- m. attività digitali di acquisto su ME.PA. (RdO)
- n. gestione chiarimenti
- o. soccorso istruttorio
- p. gestione attività piattaforma informatica del Comune
- q. redazione determinazione nomina Commissione giudicatrice, ove previsto
- r. redazione verbali di gara;
- s. sub-procedimento verifica costo della manodopera
- t. sub-procedimento verifica eventuale ipotesi anomalia dell'offerta
- u. comunicazioni ex lege (ammissioni, esclusioni, aggiudicazione, stipula)
- v. verifica dei requisiti generali
- w. verifica dei requisiti speciali
- x. determinazione di aggiudicazione
- y. determinazione di efficacia dell'aggiudicazione
- z. stipula contratto ed eventuale registrazione

1. bis Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, al dirigente spetta di norma il 15% dell'aliquota prevista per ogni singola fase in cui è coinvolto. Se ad un'attività concorrono più dirigenti gli stessi si ripartiscono la medesima aliquota del 15%.

Nei casi in cui il dirigente rivesta anche il ruolo di Rup, verificatore, direttore dei lavori/ dell'esecuzione o collaudatore, si applicano l'aliquota e la percentuale di ripartizione previste ordinariamente per tali attività.

2. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture, per causa non imputabile ai componenti il gruppo di lavoro, non preclude il riconoscimento del compenso, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti alla fase di pubblicazione del bando (o alla spedizione delle lettere invito): in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con atto motivato del Dirigente, in accordo con i dirigenti dei servizi coinvolti nelle attività (bilancio, contratti ecc) previo accertamento positivo delle singole attività svolte da parte dei dipendenti incaricati e degli stessi dirigenti coinvolti.

A tal fine il dirigente può acquisire una relazione di dettaglio del dipendente (anche tramite compilazione di una check list delle attività) attestante il pieno e positivo svolgimento delle attività specificamente svolte senza errori e/o ritardi dai dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento non è positivo nel caso in cui le attività siano state svolte con ritardi imputabili ai dipendenti o incremento dei costi rispetto al quadro economico approvato depurato del ribasso d'asta offerto: in tale caso si applicano le penali di cui al successivo articolo 8.

4. Gli importi relativi alle prestazioni, di cui al comma 1 dell'art. 1, sono liquidati nel modo che segue: gli importi collegati alla fase di gara dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e gli importi collegati alla fase esecutiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; nel caso di appalti di durata superiore ad un anno si procederà alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla direzione lavori/direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare parziale esecuzione.

5. Ai fini della legittima liquidazione dell'incentivo le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento che l'approva;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e ove previsto dell'atto di verifica della conformità;
- e) per la direzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

6. La liquidazione dell'incentivo è predisposta dal dirigente competente, previa verifica del rispetto dei limiti di legge. La liquidazione avviene entro giugno dell'anno successivo ovvero, per le determinazioni dirigenziali pervenute successivamente, entro dicembre relativamente alle attività concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo deve essere comunicato ai dipendenti interessati.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto del limite suddetto, viene effettuato con il criterio di competenza, in relazione alle date di conclusione dell'attività di cui ai commi 4 e 5 considerando il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

8. Nel caso in cui i compensi da liquidare nell'anno eccedano il limite di cui sopra, l'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia. Ai fini del controllo del rispetto del limite del 50% devono essere considerati anche gli incentivi eventualmente corrisposti al dipendente da altre amministrazioni. A tal fine il dipendente dovrà presentare relativa autocertificazione. L'U.O. Risorse Umane comunica al dirigente competente a predisporre la liquidazione il limite normativo previsto per l'erogazione annuale degli incentivi al dipendente.

9. Le quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dirigenziale o per prestazioni non accertate o non svolte, al termine dell'esercizio in cui si conclude l'appalto confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione, secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto all'articolo n. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

11. La liquidazione dell'incentivo relativo a lavori, servizi e forniture accantonato e maturato per attività svolte dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 fino all'adozione del presente

regolamento può prescindere dall'adozione dell'atto di cui all'art. 4 in quanto i soggetti che hanno effettuato l'attività possono essere indicati nell'atto stesso di liquidazione.

Articolo 7.

Disciplina per l'incentivazione delle modifiche

1. Le modifiche purché conformi all'art. 106, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo dell'incentivo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016) ad eccezione del caso in cui le figure professionali coinvolte nella progettazione non coincidano con quelle coinvolte nell'esecuzione delle opere. In tale ultimo caso non verranno comunque incentivate le attività di verifica della progettazione e di RUP.

Articolo 8

Penali

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti di cui all'art. 5, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, delle singole attività svolte da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento non è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte con ritardi imputabili ai dipendenti o incremento dei costi rispetto al quadro economico approvato depurato del ribasso d'asta offerto.
2. Nel caso in cui, senza idonea giustificazione, si verificano incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture, l'incentivo da erogare è decurtato da un minimo del 10% a un massimo del 100% in proporzione alla durata del ritardo e/o alla

rilevanza avuta sull'andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. La riduzione è stabilita dal Dirigente in relazione all'incremento dei costi e tempi di esecuzione nonché alla gravità del danno arrecato all'amministrazione. Qualora i ritardi o gli aumenti di costi siano dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà erogato alcun incentivo.

3. Nel caso di cui ai commi 1 e 2 l'incentivo è decurtato delle seguenti percentuali:

- a) per ritardi accertati dal RdP, fino al 20% dei tempi assegnati o per incrementi di costi rientranti nel ribasso d'asta, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 10% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
- b) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 20% e fino al 40% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 20% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 30% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
- c) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 40% e fino al 60% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 30% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 50% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
- d) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 60% e fino al 80% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 40% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 70% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;
- e) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 80% e fino al 100% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 50% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 100% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo.

4. Le varianti che comportano un eventuale incremento dei tempi e dei costi, purché conformi all'art. 106 comma 1 del Codice, non determinano le riduzioni di cui al presente articolo.

5. Nei casi di cui al comma 3 il Dirigente competente contesta, per iscritto, i ritardi o incrementi dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Ai fini della decurtazione di cui al precedente comma non sono computati - e quindi non rilevano - il ritardo nei tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti conformi all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e l'incremento nei costi determinato a seguito di modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del medesimo Decreto.

Articolo 9

Trasparenza

L'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei dipendenti ai sensi dell'art. 5, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. a cura di ciascun dirigente competente per la singola procedura, sulla base di una *form on line* messa a disposizione nella *intranet* comunale. Il Responsabile della Trasparenza monitora l'effettiva pubblicazione dei dati.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
2. Le liquidazioni riferite ad attività concluse in data anteriore all'1.1.2020 saranno effettuate nel rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, con il criterio di competenza in relazione alla data di assunzione degli impegni di spesa. Gli incentivi maturati nel periodo 19.04.2016/31.12.2017, sono soggetti altresì al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi, avvisi o lettere invito, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati o inviate le lettere di invito successivamente alla sua entrata in vigore.

4. Per quanto concerne i dirigenti, in applicazione del principio sancito dall'art. 5, comma 10, del d.l. 121/2021 convertito nella legge 156/2021, può procedersi, in via transitoria, alla liquidazione dell'incentivo per gli appalti "PNRR", le cui procedure di evidenza pubblica sono state avviate successivamente all'entrata in vigore del d.l. 13/2023 convertito nella legge 41/2023 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, applicando i criteri e la disciplina prevista per le specifiche attività incentivabili dal regolamento approvato con atto G.C. n. 20/2022 e s.m.i. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie relative agli incentivi faranno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture nel bilancio di previsione della spesa dell'ente.

5. Il presente regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è diventata esecutiva, è pubblicato per quindici giorni ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.